

ALLEGATO A



AGENZIA DELLE ENTRATE
VARESE

ALLEGATO A ALL'ATTO
REGISTRO IL 17 LUG. 2019
AL N° 1678 SERIE 3

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Il Coordinatore Front-office
Emanuela Minazzi

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' esistente sin dal 1905 e corrente dal 14 aprile 1994 (anno di registrazione, e attualmente corrente nella nuova forma associativa, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*:

"CORPO BANDISTICO 'SAN GIUSEPPE DI CAVAGNANO APS", da ora in avanti denominata *sociazione*", con *sede legale* nel Comune di Cuasso al Monte (VA) e con *durata illimitata*.
Firmato digitalmente da EMILIA SIMONE
C=IT

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- Promozione e diffusione della cultura musicale quale fattore di emancipazione della popolazione;
- sviluppo dell'associazionismo e del volontariato musicale;
- insegnamento, studio ed esecuzione della musica strumentale favorendo lo sviluppo di iniziative atte a promuovere tutte le attività che esaltino i concetti formativi e partecipativi della musica;
- attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica e di tutte quelle iniziative aventi lo scopo di accrescere l'interesse musicale;
- presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche e sociali promosse da comitati, associazioni, enti pubblici o privati che ne richiedano la presenza stessa, dando precedenza in caso di concomitanza, ove sia possibile, alle iniziative nel Comune di appartenenza di questa ASP;
- organizzazione e realizzazione, anche per conto di terzi, di manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, collaborando con associazioni che perseguono scopi e finalità affini, incentivando gli scambi culturali e i gemellaggi musicali;
- promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

Questi fondamentali indirizzi di attività dovranno divenire l'obiettivo costante di coloro che saranno chiamati di volta in volta a dirigere l'APS.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale..

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La domanda di ammissione ad associato da parte di un minorenni dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si suddividono, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento interno, in:

- a) soci effettivi;
- b) soci attivi;
- c) soci sostenitori;
- d) soci onorari.



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

La partecipazione dei soci all'elaborazione e gestione dei programmi e delle attività sarà una costante insostituibile per tutta la funzione dirigenziale del sodalizio, quale fondamentale metodo associativo teso ad aumentare continuamente la partecipazione e la democrazia, sia interna, ma soprattutto per la sua caratterizzazione nella realtà esterna.

Occorre quindi che gli associati intendano perseguire uno scopo comune che trascende quello dei singoli e si presta ad essere conseguito attraverso la organizzazione di una collettività di individui.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione e gli impianti sociali;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed eventualmente da altri organismi alle quali essa aderisce.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- a) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- b) commetta azioni ritenute disonorevoli sia all'interno che all'esterno dell'associazione;
- c) con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il potere di esclusione dell'associato può essere esercitato anche dal Consiglio Direttivo (a maggioranza dei componenti) purchè ratificata dall'assemblea generale dei soci.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con la ratifica da parte del consiglio direttivo.



I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea generale degli associati (ordinaria e straordinaria);
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - i Revisori dei Conti;
- l'Organo di Controllo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge.

ART. 7 (Assemblea)

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le linee di principio che il presente Statuto contiene.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota annuale.

Ciascun associato ha *un voto, in conformità al principio di uguaglianza e delle modalità associative*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per la predisposizione da parte del Consiglio Direttivo:

- a) del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso;
- b) della relazione morale e finanziaria;
- c) del programma di impegni e manifestazioni inerenti le attività dell'associazione.

L'assemblea straordinaria viene convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- b) su richiesta motivata da parte di 1/10 degli associati che, in tal senso, potranno proporre l'Ordine del Giorno. L'assemblea richiesta dai soci dovrà essere convocata da parte del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, con avviso affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data di convocazione e successivo invito scritto o tramite email spedito agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa, secondo i casi previsti dalla legge.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- decide sulla relazione morale e finanziaria del Presidente;
- discute ed approva ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, inoltre tali argomenti potranno essere discussi e deliberati solo se posti all'Ordine del Giorno.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le riunioni con le eventuali delibere adottate dovranno essere verbalizzate dal Segretario e controfirmate dal Presidente.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti gli associati, *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale o rendiconto di cassa;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- redigere il regolamento dell'Associazione;
- deliberare le quote annue associative;
- rappresentare di diritto l'associazione verso terzi;



- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito:

- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- altri eventuali incaricati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un minimo di cinque membri, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 tre anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Lo scrutinio per la nomina del Consiglio Direttivo (e dei Revisori dei Conti) viene effettuato immediatamente da una commissione composta da tre membri nominati dall'assemblea dei soci. Lo spoglio delle schede è pubblico.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti ed hanno efficacia vincolante per tutti.

Il voto deve essere espresso liberamente, senza condizionamenti o costrizioni.

Le votazioni avverranno normalmente per alzata di mano, mentre saranno segrete quando si tratterà di deliberazioni particolari o concernenti persone.

Il Consiglio Direttivo non potrà partecipare alle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio di esercizio.

In caso di parità di votazioni per l'approvazione di qualsiasi decisione, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni con le eventuali delibere adottate dovranno essere verbalizzate dal Segretario e controfirmate dal Presidente.

E' prevista da parte di ciascun associato la possibilità di impugnare le delibere assembleari nei casi in cui:

- ci sia violazione dello Statuto o del Regolamento interno da parte di qualsiasi socio;
- aggravino i suoi obblighi o lo escludano dall'associazione senza un valido motivo.

I soci hanno diritto di parola e di fare interrogazioni al Consiglio Direttivo, sia oralmente che verbalmente, in sede d'assemblea.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un membro del Consiglio Direttivo viene nominato nuovo Consigliere colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze tra i non eletti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Maestro Direttore del Complesso musicale e della annessa scuola di musica.

Il Maestro Direttore può partecipare, in caso ne faccia esplicita richiesta, alle riunioni del Consiglio Direttivo oppure può essere lo stesso Consiglio Direttivo ad invitare il suddetto interessato a presenziare.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

ART. 9

(Presidente – Vice Presidente – Segretario - Tesoriere)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca.

Il Presidente o qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo può essere posto in stato d'accusa per gravi inadempimenti e violazioni dello Statuto, dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci e da questi sottoposti alla votazione degli associati per l'eventuale revoca della carica.

Non partecipa alla votazione il membro posto in stato d'accusa.

Il Maestro Direttore può essere messo in stato d'accusa e revocato dalla carica dal Consiglio Direttivo, che in tal caso provvederà alla nomina di un sostituto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

Il Presidente o qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo può essere posto in stato d'accusa per gravi inadempimenti e violazioni dello Statuto, dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci e da questi sottoposti alla votazione degli associati per l'eventuale revoca della carica.

Non partecipa alla votazione il membro posto in stato d'accusa.

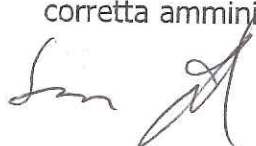
ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,



qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito e potranno essere rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Concorrono a costituire il fondo comune anche tutti i beni strumentali, necessari per il perseguimento degli scopi statutari.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)



L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* o, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto di cassa annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ai 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad 1 milione di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, se presente, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone espressa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo.

ART. 18 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



IL PRESIDENTE
Santi

IL SEGRETARIO:
Santi